

CONVENZIONE

PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOAGROALIMENTARI DEL CNR

in seguito denominato **DISBA-CNR**, rappresentato dal Direttore Dr. Francesco Loreto, CF 80054330586, P.IVA 02118311006, con sede in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n.7 – c.a.p. 00185,

e

L'ORGANIZZAZIONE PRODOTTO ALLEVATORI NEBRODI

in seguito denominata "**OPAN**", rappresentata dal Dr Giuseppe Frusteri, con sede legale in via Provinciale 172 - 98070 Rocca di Capri, Leone (ME), CF 03434070839 P.IVA,

premesse che:

- ! il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Dl. 127/2003 ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- ! il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- ! il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- ! il DISBA-CNR svolge intensa attività di sviluppo e ricerca nell'ambito di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo;
- ! il DISBA-CNR, tramite i suoi Istituti, possiede competenze nello sviluppo di conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e innovativo, contribuendo in tal modo ad affrontare le grandi sfide globali del futuro della terra, tra cui la necessità di fornire cibo, acqua ed energia ad una popolazione in crescita, attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali limitate.

- ! Gli Istituti del DISBA-CNR che si occupano di produzioni animali e di prodotti alimentari hanno sviluppato nuove piattaforme e metodi per la caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e della qualità degli alimenti mediante approcci genetici, -omici e bioinformatici. In questo ambito sono stati per esempio identificati marcatori molecolari per la tracciabilità e rintracciabilità delle risorse genetiche animali e dei loro prodotti. Inoltre presso la sede dell'Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie di Lodi è stata creata la Criobanca del Germoplasma Animale con una sezione specificatamente dedicata alla specie suina costituita da circa 28000 dosi di materiale seminale crioconservato raccolto da riproduttori di razza Casertana, Cinta Senese Mora Romagnola e Suino Nero Siciliano.
- ! L'OPAN è in grado di organizzare e valorizzare la produzione di Suino Nero dei Nebrodi ed è intenzionata a stringere una collaborazione scientifica con il DISBA-CNR per ricevere un significativo contributo tecnico-scientifico alle proprie attività di cui alle tematiche sopra esposte;
- ! le parti (DISBA-CNR e OPAN) ritengono di primario interesse realizzare attività di Ricerca orientate alla conservazione del "Suino Nero dei Nebrodi" e alla valorizzazione del "PROSCIUTTO DEI NEBRODI".
- ! DISBA-CNR, in considerazione delle potenziali ricadute dei progetti di ricerca in corso e/o da iniziare, può attivare accordi di collaborazione scientifica con altri Enti di ricerca e di assistenza che possano implementare ulteriori attività in stretto rapporto;
- ! le reciproche, complementari competenze di DISBA-CNR e OPAN possono utilmente convergere su argomenti di comune interesse, perché gli attuali standard internazionali della ricerca richiedono l'accesso a competenze molto diverse, all'interno di un approccio integrato dove più facilmente nasce la vera innovazione e la ricerca competitiva;
- ! le parti intendono instaurare uno stabile rapporto di collaborazione mutuamente vantaggioso, per sviluppare attività di comune interesse.

Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta necessario procedere a formalizzare termini e modalità di esecuzione delle attività e disciplinare i conseguenti adempimenti derivanti dalla esecuzione della presente convenzione. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'impegno reciproco delle parti ad adoperarsi per individuare, definire e sviluppare collaborativamente **progetti scientifici innovativi nei settori della conservazione del "Suino Nero dei Nebrodi" e della valorizzazione del "PROSCIUTTO DEI NEBRODI"**, in particolare, ma non esclusivamente, nei seguenti settori:

- Sistemi di tracciabilità di filiera dai campi alla tavola in ambito zootecnico;
- Nutrigenomica animale per l'efficienza alimentare in ambito zootecnico con riduzione dell'impatto ambientale e dei costi di gestione aziendale;

- Studio di modelli per la stima della variabilità genetica della popolazione e, in particolare, della diversità funzionale all' adattamento;
- Sviluppo di programmi di conservazione della biodiversità in situ ed ex situ;
- Selezione, individuazione e caratterizzazione di sostanze biologicamente attive di origine vegetale in grado di migliorare la salute ed il benessere degli animali allevati e la qualità delle loro produzioni;
- Benessere animale: identificazione di marcatori di benessere animale anche tramite metodologie genomiche, trascrittomiche e/o proteomiche; ricerca di criteri di valutazione delle condizioni di stress degli animali; studio della resistenza naturale alle malattie degli animali;
- Mantenimento di un patrimonio genetico unico per capacità di adattamento all'ambiente e per le caratteristiche intrinseche ai prodotti tipici locali;
- Miglioramento della prolificità degli animali;
- Indagini approfondite sulle proprietà nutraceutiche e salutistiche dei principali prodotti di origine animale, al fine di accrescere le informazioni ai consumatori;
- Sistemi alternativi, sostenibili e salutari di conservazione delle carni, mediante conservanti naturali e trattamenti con fitoestratti battericidi e antiossidanti
- Studio dei parametri qualitativi della carne in funzione della dieta e delle procedure di allevamento degli animali.

Art. 2 Coordinamento delle attività

Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione saranno coordinate dal Direttore del DISBA-CNR, o suo delegato, per quanto di competenza del DISBA-CNR, e dal Presidente dell' OPAN o suo Delegato, per quanto di competenza dell' OPAN.

Le attività progettuali saranno poste in essere e verificate da un Comitato ristretto paritetico formato da:

1. Direttore DISBA del CNR o suo delegato;
2. PRESIDENTE dell' OPAN o suo delegato.

Per ogni nuovo progetto saranno specificati il responsabile dell' OPAN e il responsabile DISBA-CNR, oltre ad altro personale, strumentazione, e risorse dedicate.

Art. 3 Impegni dei contraenti

Il DISBA-CNR si impegna:

1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni unità di personale esperte e qualificate;
2. a svolgere le attività progettuali comuni presso le sedi identificate, mettendo a disposizione per le attività progettuali comuni le attrezzature e il supporto laboratoristico necessari;
3. a consentire al personale dell' OPAN coinvolto nelle attività progettuali comuni, l'accesso alle proprie strutture, previa autorizzazione dei direttori delle strutture o dei loro delegati, secondo date, orari e modalità che saranno definite successivamente;
4. a proporre nuove attività progettuali e, ove queste vengano finanziate, a provvedere alle spese per lo svolgimento delle attività progettuali di competenza del DISBA-CNR.

L' OPAN si impegna:

1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni un contingente di proprie unità di personale;
2. a proporre nuove attività progettuali e, ove queste vengano finanziate, a provvedere alle spese per lo svolgimento delle attività progettuali di competenza dell'OPAN;
3. a mettere a disposizione per le attività scientifiche e progettuali comuni materiale biologico, eventuali attrezzature, e il supporto tecnico e logistico necessario allo svolgimento dei progetti;

Art. 4

Uso dei risultati di studi o ricerche e Gestione dei Diritti della Proprietà Intellettuale

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche e divulgative, DISBA-CNR e OPAN concordano che la documentazione, le informazioni e le notizie di cui vengano a conoscenza per ragioni inerenti l'attività di collaborazione in argomento debbano rimanere riservate, fatta salva diversa determinazione risultante da esplicito accordo fra le Parti. Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati, di volta in volta, fra DISBA-CNR e OPAN tramite i responsabili dei singoli progetti e sentito il parere del Comitato ristretto paritetico. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate in comune nell'ambito del presente accordo potranno essere pubblicati solo previa intesa tra le Parti.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale di eventuali nuovi trovati:

a) Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Background è e rimane di esclusiva proprietà della Parte che lo ha sviluppato. Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra, in forma non esclusiva e temporanea, il proprio Background per le finalità di ricerca e sviluppo di cui al Progetto.

b) I diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca e sul Sideground sviluppati da ciascuna Parte nell'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di Ricerca nonché i diritti di sfruttamento commerciale ad essi connesso si intenderanno costituiti in capo alla Parte che lo ha generato.

c) Qualora i Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa svolta in collaborazione tra il personale delle Parti, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a ciascuna Parte proporzionalmente all'apporto inventivo fornito. Ciascuna Parte si farà carico dei costi di protezione proporzionalmente alla sua quota di co-titolarità.

Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità dovrà procedersi alla conclusione di accordi interistituzionali per la gestione della co-titolarità.

È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato tra le Parti.

d) Qualora una delle Parti non fosse interessata alla tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati e/o sul Sideground, esso ne darà preventiva comunicazione all'altra Parte in forma scritta mediante comunicazione formale affinché l'altra Parte possa esercitare un diritto di prelazione per l'acquisizione di detti diritti. Resta comunque impregiudicato il diritto dei Ricercatori impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di essere riconosciuti autori dei Risultati e del Sideground.

Art. 5

Modifiche

Le modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo scritto fra le Parti.

Art. 6
Controversie

Per ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, che non dovesse trovare bonario componimento, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie.

Art. 7
Durata e Recesso

La presente Convenzione ha durata di anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovata a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.

Roma, lì O Montalbano

Il Direttore di DISBA-CNR
Dr Francesco Loreto

Il Presidente dell' OPAN
Dr Giuseppe Frusteri
